



101302 E/M
30/10

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 105, comma 3, lettera h);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare in particolare l'articolo 12, comma 83;

VISTO l'articolo 1, commi 92 e 93, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, novellando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005, attribuisce, tra l'altro, al Comitato centrale nella sua attuale configurazione giuridica di articolazione dell'Amministrazione, funzioni di consulenza e di supporto ai fini della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo del settore, funzioni di controllo delle imprese iscritte e sulla regolarità dell'esercizio dell'attività economica, nonché rilevanti modifiche ai requisiti di rappresentatività che le Associazioni devono dimostrare per ottenere il diritto di poter designare i propri rappresentanti in seno al Comitato centrale;

VISTO l'articolo 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a norma del quale le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e il decreto ministeriale 4 agosto 2014, recante l'individuazione e la definizione degli uffici dirigenziali del Ministero stesso;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali, sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2002, recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle funzioni di cui al citato comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano Delrio è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1 *(Funzioni trasferite)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono attribuite agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni già trasferite alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore relativi all'onorabilità, alla capacità professionale, alla capacità finanziaria e allo stabilimento, come definiti dal Regolamento CE 1071/2009.

Articolo 2 *(Attribuzioni degli Uffici della Motorizzazione Civile)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 compete agli Uffici della Motorizzazione Civile, oltre alle attribuzioni già esercitate in base alla legislazione vigente:

- a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e decidere sul loro accoglimento;
- b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo;
- d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa;
- e) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge;
- f) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo e il miglioramento del settore dell'autotrasporto di cose;
- g) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale;
- h) curare la tenuta e l'aggiornamento del Registro elettronico nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti a dettare le opportune disposizioni attuative.

Articolo 3

(Comitati interprovinciali)

1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interprovinciale per l'Albo degli autotrasportatori, con funzioni consultive, che esprime pareri, non obbligatori né vincolanti, in ordine alle materie relative all'esercizio dell'attività di trasporto su strada.

2. Ogni Comitato è composto:

- a) dal Direttore generale dell'Ufficio, in qualità di presidente;
- b) da quattro funzionari preposti alle funzioni in materia di autotrasporto e in servizio presso gli Uffici della Motorizzazione Civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente;
- c) da cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria accreditate presso il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono nominati con decreto del Direttore della Direzione generale territoriale interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

4. Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni consultive e di studio nelle materie di cui al presente decreto, ed in particolare:

- a) istruttoria delle domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento;
- b) redazione dell'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione;
- c) accertamento circa la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo;
- d) deliberazione di sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari;
- e) cura dell'osservanza delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- f) promozione, nell'ambito locale, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose.

5. La partecipazione ai Comitati interprovinciali non può dare luogo all'erogazione di compensi, indennità o gettoni di presenza.

Articolo 4

(Risorse umane e finanziarie)

1. Fatte salve eventuali procedure di mobilità attivate su base volontaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, gli Uffici della Motorizzazione Civile esercitano le funzioni trasferite utilizzando il contingente di personale già assegnato ai rispettivi uffici.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Le funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono trasferite senza oneri a carico della finanza pubblica e pertanto sono esercitate con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, costituite dalle risorse a suo tempo assegnate alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da iscrivere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese di funzionamento degli Uffici della Motorizzazione Civile.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, - 8 GEN. 2015

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Graziano Delrio)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE TECNICA

Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dalle Amministrazioni provinciali alle articolazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia sotto l'aspetto prettamente finanziario, sia sotto l'aspetto della gestione delle risorse umane.

Quanto al primo profilo, giova evidenziare come le funzioni amministrative di cui sopra sono trasferite senza oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono esercitate con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, costituite dalle risorse a suo tempo assegnate alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da iscrivere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese di funzionamento degli Uffici della Motorizzazione Civile (euro 361.520).

Per quanto riguarda le risorse umane, gli Uffici della Motorizzazione Civile esercitano le funzioni trasferite utilizzando il contingente di personale già assegnato ai rispettivi uffici.

